

**Doc. IV-ter**  
**n. 17**

## **RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE (\*)**

NEI CONFRONTI DEL SENATORE

**MARIO MICHELE GIARRUSSO**

**procedimento civile n. 528/2021 R.G. pendente presso il Tribunale di Potenza**

**Trasmessa dal Tribunale di Potenza  
il 25 ottobre 2021  
e pervenuta alla Presidenza del Senato  
il 25 ottobre 2021**

---

*(\*) La presente richiesta dell'Autorità giudiziaria, relativa ad una deliberazione in materia di insindacabilità, riguarda lo stesso procedimento civile e i medesimi fatti di cui al Doc. IV-quater, n. 3 (relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari già comunicata alla Presidenza del Senato il 23 giugno 2021).*

25/10/2021 <https://newselfmaildocpro.intesa.it/mailDocPROSR/Component.MainForm.103938e81b2c44d8b115034a5c48b17a.7624.STAMPA...>

**Da:** amministrazione@pec.senato.it  
**Inviato:** 25/10/2021 17:29:23  
**A:** segretariatogenerale@pec.senato.it  
**Oggetto:** FW: TRIBUNALE CIVILE POTENZA - TRASMISSIONE ATTI PROC. R.G. 528/2021 - BASENTINI FRANCESCO/SEN. GIARRUSSO MARIO  
**Allegati:** Axis5352447313938738267 att.pdf ( 7 MB)  
Ordinanza.pdf (199 KB)



**Da:** contenziosocivile.tribunale.potenza@giustiziacert.it  
**Inviata:** 10/25/2021 12:47:07 PM  
**A:** amministrazione@pec.senato.it  
**Cc:**  
**Oggetto:** TRIBUNALE CIVILE POTENZA - TRASMISSIONE ATTI PROC. R.G. 528/2021 - BASENTINI FRANCESCO/SEN. GIARRUSSO MARIO MICHELE - GIUDICE DOTT. GIULIO FORTUNATO



25/10/2021

<https://newselfmaildocpro.intesa.it/mailDocPROSR/Component.MainForm.103938e81b2c44d8b115034a5c48b17e.7624.STAMPA...>

Come da ordinanza del Giudice, dott. Giulio Fortunato, si trasmette copia di tutti gli atti relativi al procedimento N.R.G. 528/2021, per le determinazioni di competenza.

L'Assistente Giudiziario  
Dr.ssa Elena Spera

R.G. n. 528.2021

**TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA  
SEZIONE CIVILE**

Il giudice monocratico, dott. Giulio Fortunato,

sciogliendo la riserva che precede;

rilevato che la parte convenuta, Giarrusso Mario Michele, ha richiesto la revoca dell'ordinanza mercé la quale questo Tribunale, in applicazione della norma di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c. ha concesso i termini per il deposito delle memorie, instando, nel contempo, per l'ottenimento di una pronuncia sulla questione pregiudiziale relativa all'applicazione dell'art. 68 Cost. (improcedibilità dell'azione ovvero trasmissione atti al Senato della Repubblica);

posta la revoca dell'ordinanza del 24 settembre 2021;

osservato che il "convitato di pietra" nella delibazione della questione sollevata è che l'art. 3 della legge n. 140 del 2003 (*"Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché il materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato"*), prevede espressamente che *"Quando in un procedimento giurisdizionale è rilevata o eccepita l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il giudice dispone, anche d'ufficio, se del caso, l'immediata separazione del procedimento stesso da quelli eventualmente riuniti"* (comma secondo); *"Nel processo civile, il giudice pronuncia sentenza con i provvedimenti necessari alla sua definizione; le parti sono invitate a precisare immediatamente le conclusioni ed i termini, previsti dall'articolo 190 del codice di procedura civile per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, sono ridotti, rispettivamente, a quindici e cinque giorni. Analogamente il giudice provvede in ogni altro procedimento giurisdizionale, anche d'ufficio, in ogni stato e grado"* (comma terzo); *"Se non ritiene di accogliere l'eccezione concernente l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, proposta da una delle parti, il giudice provvede senza ritardo con ordinanza non impugnabile, trasmettendo direttamente copia degli atti alla Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento del fatto. Se l'eccezione è sollevata in un processo civile dinanzi al giudice istruttore, questi pronuncia detta ordinanza promossa da parte attrice"* (comma quarto);

valutato che la questione involge il rapporto tra le norme innanzi indicate – che paiono stimolare l'immediata delibazione del giudice – e l'art. 183, comma sesto, c.p.c., che impone al giudice di concedere i termini ivi indicati su richiesta anche di una sola parte;

ritenuto che l'antinomia tra le disposizioni richiamate possa essere risolta mercé il criterio della specialità, atteso che, da un lato, le norme *de quibus* risultano pari ordinate sul piano gerarchico e, dall'altro lato, il criterio cronologico non può operare tra norma speciale e norma generale, tenuto anche conto che l'art. 183 c.p.c., norma generale di disciplina del processo ordinario di cognizione, ben potrebbe tollerare una diversa regolamentazione in relazione agli specifici interessi in gioco bilanciabili con quello sullo sfondo della norma richiamata;

valutato, in definitiva, che l'art. 3 della legge 140 del 2003, in quanto norma speciale, esige che il giudice civile adotti un'immediata decisione (e quindi – può ritenersi – allo stato degli atti) della questione pregiudiziale sollevata in relazione all'improponibilità dell'azione risarcitoria sperimentata





nei confronti di un appartenente alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica, con conseguente onere dell'attore di fornire al Tribunale, già al momento della sua costituzione, tutti i mezzi di prova utili a fondare il libero convincimento del giudice;

rilevato, altresì, che il difensore del Sen. Giarrusso ha rappresentato in udienza come sia prossima la deliberazione dell'Assemblea parlamentare sull'immunità [non producendo, però, alcun resoconto stenografico delle sedute, venendo in rilievo la relazione preparatoria della Giunta (all.10 alla comparsa di costituzione e risposta)];

considerato che quanto dichiarato suggerisce, in ogni caso, come la questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione sia stata sottoposta alla Camera di appartenenza direttamente dal convenuto, ai sensi del comma settimo della legge n. 140 del 2003;

osservato, però, come non risulti agli atti del fascicolo che il Senato della Repubblica abbia chiesto al Tribunale di sospendere il procedimento, ai sensi del comma quinto della legge richiamata;

osservato altresì che il predetto comma quinto prevede che *“Se il giudice ha disposto la trasmissione di copia degli atti, a norma del comma 4, il procedimento è sospeso fino alla deliberazione della Camera e comunque non oltre il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti da parte della Camera predetta. La Camera interessata può disporre una proroga del termine non superiore a trenta giorni. La sospensione non impedisce, nel procedimento penale, il compimento degli atti non ripetibili e, negli altri procedimenti, degli atti urgenti”*;

rammentata l'esclusione della mera attività politica dalla garanzia dell'insindacabilità;

considerato che secondo la Corte costituzionale la garanzia di cui all'art. 68 Cost. copre, oltre gli atti tipici dell'attività parlamentare, svolti all'interno delle Camere, anche gli atti posti in essere *extra moenia*, per i quali si richiede non una semplice comunanza di argomento tra la dichiarazione che si pretende lesiva e le opinioni espresse dal deputato o dal senatore in sede parlamentare, bensì l'effettiva e sostanziale corrispondenza, quasi testuale, di essa rispetto all'atto parlamentare tipico e la contestualità cronologica tra quest'ultimo e la sua diffusione esterna;

rilevato, più in dettaglio, che le opinioni espresse *extra moenia* dal parlamentare sono coperte da insindacabilità solo ove assumano una finalità divulgativa dell'attività parlamentare, supponendo, dunque, che il loro contenuto sia sostanzialmente corrispondente alle opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni al di là delle formule letterali usate (Corte cost. n. 333 del 2011), non essendo sufficiente né un semplice collegamento tematico o una corrispondenza contenutistica parziale (Corte cost. n. 334 del 2011), né un mero "contesto politico" entro cui le dichiarazioni *extra moenia* possano collocarsi (Corte cost. n. 205 del 2012), né, infine, il riferimento alla generica attività parlamentare o l'inerenza a temi di rilievo generale, seppur dibattuti in Parlamento (Corte cost. n. 144 del 2015; nello stesso senso, altresì, *ex plurimis*, nn. 265, n. 221 e 55 del 2014);

rilevato altresì che la prerogativa parlamentare di cui all'art. 68, primo comma, Cost. non può essere estesa *“sino a ricomprendere gli insulti - di cui è comunque discutibile la qualificazione come opinioni - solo perché collegati con le "battaglie" condotte da esponenti parlamentari”* (Corte cost. n. 137 del 2001; in termini analoghi Corte cost. n. 257 del 2002);

ritenuto che l'attuale quadro istruttorio non consente di ritenere fondata l'eccezione d'improponibilità della domanda;

osservato, innanzitutto, che l'interrogazione a risposta scritta del 28 maggio 2020 risulta imperniata sulle seguenti deduzioni argomentative: 1) dimissioni di alcuni dirigenti apicali del Ministero di Giustizia, tra i quali è annoverato l'odierno attore; 2) il riferimento al fatto che le dimissioni dell'attore sono collegate sia alle cosiddette *“intercettazioni Palamara”* sia alle scarcerazioni di circa 500 boss



mafiosi, tra cui Pasquale Zagaria; 3) la definizione della circolare del Dap del 21 marzo 2020 – che ha portato alle predette scarcerazioni – sulla scorta di talune delle richieste provenienti dai rivoltosi del carcere di Salerno; 4) il contenuto di articolo giornalistico avente per oggetto l'incontro tra il detenuto Michele Zagaria, fratello di Pasquale e figura apicale del clan dei casalesi, e il capo del Dap, odierno attore, unitamente al direttore del carcere e un terzo soggetto, la cui partecipazione ha rivelato profili di anomalia; 5) l'emersione all'esito dei lavori della Commissione parlamentare antimafia di un cd. "protocollo farfalla", consistente in un accordo segreto tra servizi segreti e amministrazione penitenziaria, teso a favorire i rapporti diretti e riservati con "mafiosi all'interno del carcere"; 6) il dato di fatto secondo cui dopo l'adozione della circolare del 21 marzo, non sottoscritta da un dirigente apicale, le rivolte carcerarie sono cessate;

rilevato, poi, che nel corpo del predetto atto l'odierno convenuto avanza una serie di richieste d'informazioni, tendenti sia a verificare la conoscenza, da parte del Ministro dei fatti narrati o di ulteriori elementi sia a ottenere spiegazioni circa la firma della circolare da parte di un dirigente non apicale;

considerato, ancora, che quanto espresso in commissione antimafia risulta compendiabile in una serie di domande rivolte alla dott. ssa Bor. circa i fatti che hanno preceduto l'adozione della circolare del 21 marzo 2020 e nelle repliche del Se. Giarusso alle risposte fornite dal soggetto ascoltato, domande e repliche afferenti i seguenti nuclei tematici: 1) il procedimento che ha condotto alla stesura della circolare, con riferimento al coinvolgimento di persone diverse dal Ministro, dai sottosegretari, dal Capo di Gabinetto e dal capo del D.a.p. della circolare del 21 marzo 2020 e alla valutazione da parte della Direzione generale detenuti e trattamento; 2) la conoscenza dell'esistenza di una seconda circolare diramata dall'attore, relativa alla regolamentazione dei colloqui coi detenuti; 3) la previsione delle implicazioni correlate all'adozione della circolare con riferimento specifico alle scarcerazioni dei boss mafiosi; 4) il riferimento contenuto nella circolare alle informazioni provenienti dagli organi di polizia; 5) il fatto che la circolare *de qua* sia stata indirizzata solo ai provveditori degli istituti penitenziari e non anche a una serie di soggetti indicati per conoscenza nella successiva circolare emessa in data 21 marzo 2020 e, in particolare, la mancata comunicazione al G.O.M. del corpo di polizia penitenziaria che gestisce i detenuti al 41 bis; 6) l'interlocuzione col direttore G.R. prima della firma e i motivi per i quali la firma è stata richiesta il giorno del sabato; 7) eventuali interlocuzioni con i direttori dei carceri e con l'ufficio stampa del Ministro, successivamente all'adozione della circolare; 8) la sottoscrizione della circolare da parte di un dirigente addetto al cerimoniale e le reazioni della stessa alla richiesta di spiegazioni da parte dei giornalisti; 9) il *curriculum* professionale del soggetto ascoltato in commissione; 10) il valore giuridico della circolare, da non assimilare a una mera nota; 11) le reazioni del soggetto ascoltato alla lettura della circolare e la prospettazione del dubbio circa la possibilità che un dirigente ministeriale, prima della sottoscrizione, non abbia posto domande circa il contenuto e gli effetti dell'atto;

rilevato, poi, che il requisito del cosiddetto "*legame temporale*" fra l'attività parlamentare e la simmetrica attività esterna – in forza del quale l'atto *intra moenia* deve essere precedente o sostanzialmente contestuale rispetto a quello *extramoenia* in modo da serbare una funzione divulgativa delle attività parlamentari – conduce a escludere la rilevanza delle dichiarazioni espresse in sede parlamentare in data 16 giugno e 17 giugno 2020, a distanza di giorni, dunque, dalle dichiarazioni rilasciate al giornalista (8 giugno 2020);

verificato che le dichiarazioni rilasciate all'intervistatore e odierno convenuto in data 8 giugno 2020 non siano pienamente sovrapponibili a quanto espresso in sede d'interrogazione a risposta scritta e





dinanzi alla commissione antimafia, dovendosi segnalare il riferimento: a) al profilo della dismissione della responsabilità da parte di Basentini Francesco a favore del dirigente firmatario della circolare; b) alla “*banda di Palamara*”, espressione evocativa di un preciso disvalore; c) al fatto che l’emissione il giorno del sabato abbia risposto alla precisa finalità di sottrarre la circolare al controllo delle direzioni ministeriali deputate a trattare questioni relative l’applicazione dell’art. 41 *bis* della legge sull’ordinamento penitenziario e la salute dei detenuti (tale finalità non risulta esplicitata durante l’audizione in commissione antimafia, durante la quale vengono chieste spiegazioni della sottoscrizione il giorno del sabato, ponendo solo l’interrogativo circa la valutazione da parte della direzione generale trattamento e detenuti);

ritenuto, dunque, che le dichiarazioni rilasciate in sede d’intervista, sovrapponibili – ripetasi - solo per taluni aspetti, non paiono serbare una funzione divulgativa dell’attività parlamentare svolta, potendo ravvisarsi una mera contiguità tematica con l’interrogazione parlamentare del 28 maggio 2020 e con le attività d’interlocuzione avvenute in commissione antimafia;

valutata, dunque, ai sensi del richiamato art. 3, comma quarto, della legge 140 del 2003, che, allo stato, non sussistono elementi per ritenere fondata l’eccezione d’improponibilità sollevata dal Sen. Giarrusso, dovendosi, quindi, trasmettere copia degli atti al Senato della Repubblica per le determinazioni di competenza;

richiamato l’art. 3, comma secondo, della legge 140 cit., secondo cui “*Quando in un procedimento giurisdizionale è rilevata o eccepita l’applicabilità dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione, il giudice dispone, anche d’ufficio, se del caso, l’immediata separazione del procedimento stesso da quelli eventualmente riuniti*”;

ritenuto, dunque, doversi separare il procedimento relativo al rapporto processuale tra attore e Sen. Giarrusso Mario Michele rispetto alle cause afferenti i residui rapporti processuali intercorrenti tra attore, B.M. L.V.s.r.l. e R.A., convenuti in giudizio in qualità di debitori solidali in applicazione del disposto di cui all’art. 2055 c.c., venendo in rilievo un’ipotesi di litisconsorzio facoltativo;

richiamato altresì il quinto comma dell’art. 3 cit., che impone al giudice che ha disposto la trasmissione di copia degli atti, a norma del comma quarto, anche di sospendere il giudizio fino alla deliberazione della Camera e, comunque, non oltre il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti da parte della Camera predetta, salva la proroga del termine;

vista l’istanza di concessione dei termini di cui all’art. 183 c.p.c.;

considerato il carico di ruolo dello scrivente;

P.Q.M.

**1) dispone la separazione** del procedimento relativo al rapporto processuale tra attore e Sen. Giarrusso Mario Michele dalle cause afferenti i rapporti processuali intercorrenti tra attore, B.M. L.V.s.r.l. e R.A., mandando alla cancelleria per la formazione di un autonomo fascicolo, nel quale dovranno essere inseriti gli scritti difensivi delle parti e il presente provvedimento;

**2) dispone** che copia degli atti del presente procedimento sia trasmessa, a cura della cancelleria e anche a mezzo della Segreteria di questo Tribunale, al Senato della Repubblica per le proprie determinazioni;

**3) sospende** il giudizio intercorrente tra Basentini Francesco e Sen. Giarrusso Mario Michele fino alla deliberazione del Senato della Repubblica e, comunque, non oltre i termini previsti dall’art. 3 della legge 140 del 2003;

**4) rinvia** il giudizio relativo ai rapporti processuali tra Basentini Francesco B.M. L.V. s.r.l. e R.A all’udienza del **13 aprile 2022, ore 11,00**, per provvedere sulle istanze istruttorie, concedendo alle



parti termine perentorio di trenta giorni per il deposito di memorie limitate alla sola precisazione o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte; termine perentorio di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali; termine perentorio di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria.

**Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.**

Potenza, 19 ottobre 2021

Il giudice  
dott. Giulio Fortunato

